



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0010391 - 22/09/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: me

Roma, 22 SET. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Massa Carrara**  
**Via VII Luglio 16 bis**  
**54033 Carrara**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 249/2016\_PEC\_Invio candidature*

In relazione al quesito pervenuto il 15 settembre 2016, con il quale si chiede se il deposito delle liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine o della candidatura a revisore dei conti possa avvenire a mezzo PEC, si osserva quanto segue.

L'art. 8, comma 1 del regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia in data 17 agosto 2016, prevede che le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine debbano "essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine". L'art. 17, comma 1 del citato regolamento prevede che la candidatura alla carica di revisore debba essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine. Deve ritenersi che il termine deposito debba essere inteso nel senso di "consegna" presso l'Ordine delle liste elettorali o delle candidature e liste elettorale. La mancata previsione da parte del regolamento elettorale dell'utilizzo della posta elettronica certificata, deve far escludere che il deposito delle candidature e delle liste possa avvenire con mezzi che non implicano la consegna materiale della documentazione.

Cordiali Saluti.

  
Francesca Maione